

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, ASCIUTTI, BALDINI,  
CENTARO, CONTESTABILE, DE ANNA, DI BENEDETTO,  
FILOGRANA, GAWRONSKI, GRECO, GRILLO, LA LOGGIA,  
LAURIA Baldassare, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI,  
MUNDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI,  
TRAVAGLIA, MUNGARI, VENTUCCI e D’ALÌ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1997**

—————

Modifiche all’articolo 55 del codice della navigazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche proposte tendono alla semplificazione delle procedure amministrative in linea con i principi di trasparenza amministrativa affermati con la legge 7 agosto 1990, n. 241, e con la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla semplificazione delle procedure amministrative recentemente approvata dal Parlamento. Si intende, altresì, conseguire lo smaltimento di una mole imponente e superflua di procedimenti che attualmente grava sui compartimenti marittimi senza alcuna apprezzabile ragione di tutela dell'interesse specifico protetto dalla norma.

Con l'articolo 1 si vuole liberalizzare la esecuzione di opere sugli edifici esistenti, sempre che le nuove opere non comportino modifiche strutturali dell'edificio in termini di altezza e di sagoma. In altri termini, la esecuzione di opere intese alla ristrutturazione e manutenzione ordinaria di edifici esistenti non richiede la preventiva autorizzazione del capo del compartimento marittimo. Si tratta in effetti di un principio che

era già desumibile dal complesso della normativa recata dall'articolo 55 del codice della navigazione, ma che necessita di codificazione espressa al fine di eliminare la discrasia esistente tra la giurisprudenza ed una interpretazione amministrativa restrittiva delle disposizioni stesse.

Con l'articolo 2 si intende sovvertire il principio del silenzio rigetto sostituendolo con il silenzio assenso anche al fine di costringere la pubblica amministrazione a pronunciarsi in merito alla richiesta di autorizzazione con un provvedimento motivato: la concessione di tale autorizzazione si presume accordata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia comunicato la motivata reiezione della domanda.

Con l'articolo 3, infine, si intende consentire la regolarizzazione delle opere abusive già compiute alla data di entrata in vigore della legge, diverse da quelle afferenti la sagoma o l'altezza degli edifici esistenti per le quali invece resta in vigore la riduzione in pristino ovvero l'esecuzione in danno.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli edifici esistenti, l'autorizzazione deve essere richiesta per le opere che importino modificazione della sagoma o dell'altezza».

### Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione si intende concessa se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia comunicato la motivata reiezione della domanda».

### Art. 3.

1. Il quinto comma dell'articolo 55 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dai seguenti:

«Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima invita il responsabile a produrre, in termine non inferiore a trenta giorni, istanza di regolarizzazione.

Ove l'istanza non venga prodotta, o la stessa venga motivatamente reietta, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente».

